Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
Divisione Generazione ed Energy Management
Unità di Business Termoelettrica Porto Empedocle
Via Gioeni, 65
92014 Porto empedocle (AG)

Enel-PRO-14/05/2010-0019265

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA – 2010 – 0013043 del 20/05/2010

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione VI – RIS IPPC
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma (RM)
c.a. dott. **Giuseppe Lo Presti**

e p.c.
Spett.le
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma (RM)
c.a. **ing Alfredo Pini**

ARPA – Sicilia
Corso Calatafimi, 217-219
90129 PALERMO
c.a. ing. **Salvatore Caldara**

ARPA – Sicilia
Dipartimento Provinciale
Via Francesco Crispi, 46
92100 AGRIGENTO
c.a. dott. **Giuseppe Maragliano**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
RICEVUTO IL 19 MAG. 2010

Raccomandata A/R

Oggetto: Decreto AIA exDSA-DEC-2009-0001913 del 28/12/2009 ENEL Produzione S.p.A centrale di Porto Empedocle (AG) – Proposta per l'attuazione delle prescrizioni alle pagg 43 e 44 del parere istruttorio.

Nel corso della riunione ENEL - ISPRA - ARPA Sicilia del 03/05/2010, per l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo al decreto in oggetto, si è evidenziata la necessità di riferire all'Autorità Competente in merito alle prescrizioni riprese ai punti 14 e 16 del verbale, allegato alla presente (Allegato 1).

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
Divisione Generazione ed Energy Management
Unità di Business Termoelettrica Porto Empedocle
Via Gioeni, 65
92014 Porto empedocle (AG)

Si inviano pertanto i dettagli delle prescrizioni in questione e le proposte di attuazione delle stesse:

1. Monitoraggio corpi idrici recettori antistanti il sito (Allegato 2);
2. Caratterizzazione analitica dei rifiuti (Allegato 3).

Disponibili per eventuali ulteriori informazioni e integrazioni, si porgono distinti saluti.

Ignazio Mancuso
RESPONSABILE UB PORTO EMPEDOCLE
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Allegato 1: Verbale di riunione ENEL – ISPRA – ARPA Sicilia del 03/05/2010;
Allegato 2: Monitoraggio corpi idrici recettori antistanti il sito;
Allegato 3: Caratterizzazione analitica dei rifiuti.

Porto Empedocle lì, 13.05.2010

ALLEGATO 1

ISPRA	VERBALE RIUNIONE	Verbale ENEL ISPRA ARPA Sicilia 03/05/10

OGGETTO: Riunione ISPRA – ARPA Sicilia - ENEL

DATA RIUNIONE: 03 maggio 2010

Presenti:

Organizzazione	Nominativo	E-mail	Recapiti Telefonici
ENEL	Serena Cianotti Matteo Fallucca Agatina Macaluso Daniela Trevisan Silvana Nardelli	nome.cognome@enel.com matteo.fallucca2@enel.com	Fax 0922-636635 06-83054247
ISPRA	Barbara Bellomo Claudio Numa	nome.cognome@isprambiente.it	Fax 06-50072450
ARPA Sicilia	Salvatore Caldara Giuseppe Maragliano	scaldara@arpa.sicilia.it gmaragliano@arpa.sicilia.it	Fax 0922-20429 091-6574146

SINTESI DELLA RIUNIONE

Il giorno 03 maggio 2010 ISPRA, ARPA Sicilia e ENEL si sono incontrati a Roma, presso la sede dell'ISPRA, via V. Brancati 48, in relazione all'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al Decreto di AIA exDSA/DEC/2009/0001913 del 28 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n° 48 del 27/2/2010, per l'esercizio della Centrale termoelettrica ad olio combustibile denso della società ENEL Produzione SpA sita nel Comune di Porto Empedocle (Ag).
In riferimento ai contenuti del succitato Decreto per la centrale ENEL di Porto Empedocle, alle osservazioni ed al cronoprogramma inviate da ENEL in data 03/03/2010 prot. 0008338 ed acquisito in ISPRA con Prot. 010290 del 24/03/2010 e all'e-mail inviata in data 29/04/2010, sono stati approfonditi i seguenti aspetti.

1. Caratterizzazione dei combustibili principali (PMC pag 6: *relativamente alle giacenze di OCD BTZ presenti in stabilimento, il gestore dovrà fornire comunicazione all'AC del quantitativo residuo non ceduto a terzi*).
   Il Gestore dichiara che l'OCD del tipo BTZ con S<1% non viene più utilizzato dall'anno 2006 e attualmente non sono presenti in stabilimento giacenze. ISPRA e ARPA invitano il Gestore a inviare una comunicazione ufficiale all'Autorità Competente come richiesto in AIA.
2. Caratterizzazione dei combustibili principali (PMC pag 6: *Nel rapporto annuale dovranno essere allegati i prospetti inviati mensilmente all'Agenzia delle Dogane (telematizzazione accise*).

   Il Gestore dichiara che i prospetti inviati all'Agenzia delle Dogane non sono di facile lettura e propone un format alternativo. ISPRA ed ARPA ritengono accettabile la proposta ai fini del report annuale, fermo restando che il Gestore dovrà rendere disponibile presso l'impianto tali prospetti o inviarli in caso di richiesta.
3. Caratterizzazione dell'olio combustibile (PMC pagg. 6, 10 e 31).

   Il Gestore propone il campionamento ed analisi dell'OCD con predisposizione della "scheda tecnica di caratterizzazione di ogni lotto approvvigionato", anche ai fini della verifica del contenuto di metalli. Il Gestore dichiara inoltre di difficile applicazione l'analisi del contenuto di tutti i metalli nel combustibile con frequenza mensile, come richiesto nel PMC a pag. 10 e che il campionamento secondo le modalità riportate a pag 31, 32 del PMC risulterebbe di difficile attuazione, in quanto presupporrebbe la presenza quotidiana di un tecnico di laboratorio certificato per il prelievo delle aliquote giornaliere, non aggiungendo nulla di nuovo rispetto a quanto già caratterizzato all'arrivo della nuova fornitura. ISPRA ed ARPA chiedono di argomentare la richiesta e si riservano di rispondere in seguito, anche in merito all'elenco dei metodi di riferimento per le analisi.
4. Approvvigionamento e gestione materie prime (PMC pag 5: *monitorare il consumo di*

acqua industriale per uso civile e processo).

Il Gestore propone l'installazione di un nuovo contatore che misura l'acqua per il processo e per differenza determinare la fornitura per uso civile. Fino all'installazione del nuovo contatore, verrà monitorato il consumo mensile complessivo. ISPRA ed ARPA ritengono accettabile la proposta e richiedono i tempi previsti per l'installazione, che dovrà comunque avvenire entro il termine previsto per la piena attuazione del PMC. Il Gestore dichiara che ha già provveduto all'acquisto del contatore e che lo installerà entro il termine richiesto per la piena attuazione del PMC.

5. Emissioni in aria (PMC pag 8: *Per i punti di emissione E1, E2 l'accesso alle prese di misura deve essere consentito tramite una piattaforma dotata di piano di lavoro e di un montacarichi per il trasporto dell'attrezzatura*).

   Il Gestore dichiara che attualmente le prese di campionamento del gas sono installate sui condotti fumi orizzontali. A fronte della relazione di rappresententatività del campionamento, essendo la struttura impiantistica dei camini non adeguata e difficilmente modificabile, propone di mantenere le prese campione in corrispondenza di tali punti. Il Gestore dichiara inoltre che le attuali prese di campionamento dispongono di piattaforme di lavoro e non necessitano di montacarichi per il trasporto dell'attrezzatura. ISPRA ed ARPA ritengono che i punti di presa debbano soddisfare i requisiti di rappresentatività (equivalenza della misura rispetto alla presa su condotte verticali) e di accesso in sicurezza e richiedono al Gestore di fornire una relazione che ne dimostri il rispetto. Potrà essere inoltre prevista una verifica in loco con i rappresentanti di ARPA.

6. Emissioni convogliate in aria (PI pag. 41, PMC pag 28 – Conformità dello SMCE alla norma UNI EN 14181:2005).

   Il Gestore propone la seguente tempistica di adeguamento: 30/06/2011 per l'installazione del nuovo SME, 31/12/2011 conclusione prove QAL 2 e adeguamento QAL 3 sulla base delle linee guida ISPRA. ISPRA ed ARPA ritengono i tempi indicati eccessivi e richiedono di argomentare in maniera dettagliata le motivazioni di tali tempistiche e di presentare una proposta di applicazione della QAL 3 per approvazione. Il Gestore dichiara inoltre che le prove dell'attuale SME saranno effettuate ai sensi del D.Lgs. 152/06 All. 6 (IAR, taratura). ISPRA ed ARPA ritengono che la norma UNI EN 14181 debba essere applicata anche agli strumenti esistenti (QAL2, AST, QAL3). Si precisa che la procedura di verifica AST non sostituisce o abroga la verifica dell'indice di accuratezza relativo (IAR) prevista dal DLgs.152/06 (cfr § 4.4 allegato VI alla parte V) e che, qualora la valutazione dell'indice di accuratezza relativa dovesse fornire risultati non allineati con l'esito della prova AST, si dovrà ritenere valido l'esito di quest'ultima. In merito alla tempistica di preavviso delle prove di verifica, ISPRA ed ARPA ritengono insufficienti i 15 giorni proposti dal Gestore e richiedono almeno 30 giorni di preavviso, con anticipo della comunicazione via fax o e-mail.

7. Emissioni convogliate in atmosfera (PI pag. 40, PMC pag. 10).
   Il Gestore evidenzia una incongruenza tra la frequenza semestrale indicata nel PI e quella annuale indicata nel PMC. ISPRA ed ARPA ritengono che la frequenza debba essere quella

semestrale, in conformità al PI. Il programma delle misure dovrà essere comunicato ad ISPRA ed ARPA almeno 30 giorni prima, con anticipo della comunicazione via fax o e-mail.

8. Emissioni convogliate in atmosfera (PI pag. 41, PMC pagg. 11, 12 – Monitoraggio dei transitori).
   Il Gestore propone la caratterizzazione tramite misure delle varie tipologie di transitori (avviamenti/arresto) e di utilizzare tali dati, assieme alla registrazione corrente di numero, tipo, tempo di durata e consumo di combustibile, per il computo dei dati richiesti con il report annuale. ISPRA ed ARPA ritengono accettabile la proposta, previa verifica dell'algoritmo di calcolo che il gestore dovrà inviare, evidenziando comunque che è in corso di definizione un documento contenente i criteri per la gestione degli SME, che fornisce indicazioni anche in merito ai transitori, al quale i Gestori dovranno adeguarsi.
9. Campionamenti manuali di flussi gassosi convogliati (PMC pag. 16).

   Il Gestore dichiara che le modalità di gestione dei campioni e delle apparecchiature utilizzate dai laboratori di analisi richieste in AIA sono assolte dalle procedure interne del laboratorio incaricato (accreditato EN 17025 / certificato ISO9001).

10. Emissioni non convogliate (PI pag. 42: *per limitare le emissioni fuggitive, stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione perdite e riparazione*).

    Il Gestore dichiara che la procedura verrà inoltrata insieme al primo report annuale. ISPRA ed ARPA ritengono che la procedura debba essere inviata prima della data prevista per la piena attuazione del PMC).

11. Emissioni in aria (PI pag. 41: *per gli impianti di combustione in deroga all'art. 269 comma 15 del DLgs 152/06 si richiede un rapporto tecnico annuale dove indicare: i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, funzionamenti, i relativi tempi di durata, il relativo consumo di combustibile*).

    Il Gestore dichiara che verranno effettuate le campagne di caratterizzazione degli scarichi su ciascun impianto di combustione per la determinazione della concentrazione media oraria degli inquinanti da utilizzare nel rapporto tecnico annuale per valutare le emissioni massiche. ISPRA ed ARPA ribadiscono che tale rapporto deve contenere tutte le informazioni richieste in AIA.

12. Scarichi idrici: SF1 (PMC pag. 18: *Misura indiretta semestrale della portata*).

    Il Gestore dichiara che il calcolo sarà basato sulla misura della portata delle pompe acqua raffreddamento ciclo termico e sulla registrazione delle ore di funzionamento delle unità di produzione. ISPRA ed ARPA ritengono accettabile la proposta, a condizione che il Gestore invii una relazione che caratterizzi il circuito idraulico nel tempo.

13. Emissioni in acqua (PI pag. 42, PMC pag. 20: *rispetto dei limiti indicati in tab. 3 Allegato V alla parte III del D.lgs 152/06 per SF2*).

    Il Gestore dichiara che per alcuni parametri nel PMC sono riportati limiti diversi da quelli

della tab. 3 del D. Lgs. 152/06, previsti nel PI, e richiede la rettifica. ISPRA ed ARPA ritengono che i limiti validi siano quelli indicati nel PI. Per quanto attiene agli inquinanti da monitorare si ritiene necessario un approfondimento con l'Autorità Competente che effettuerà ISPRA. In merito allo scarico SF2 evidenziano che il PMC richiede il monitoraggio su tutti i pozzetti di campionamento. ISPRA ed ARPA invieranno inoltre al Gestore l'elenco dei metodi analitici di riferimento.

14. Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (PI pag. 43: *Il gestore deve tenere aggiornate le caratteristiche delle acque monitorando i valori della temperatura e pH, producendo periodicamente i certificati di caratterizzazione dei corpi idrici recettori antistante il sito dello stabilimento*).

    Il Gestore dichiara che l'unico corpo idrico recettore antistante il sito è il mare e che sono da definire le modalità di monitoraggio adeguate. ISPRA ed ARPA concordano sul fatto che la prescrizione non è chiara e che il Gestore deve rivolgersi all'Autorità Competente.

15. Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (PI pag. 43, PMC pagg. 22 e 23).

    Il Gestore dichiara che la verifica dello stato di inquinamento delle aree limitrofe non è definibile in quanto non è possibile l'accesso alle aree di terzi. Propone inoltre l'installazione di due piezometri entro il 31/12/2011 e, a partire dal 2012, il campionamento e l'analisi con frequenza semestrale delle acque sotterranee. ISPRA ed ARPA ritengono eccessivi i tempi proposti, che devono essere congruenti con quelli previsti per la piena attuazione del PMC. Il posizionamento ed il numero di piezometri dovrà essere concordato con ISPRA ed ARPA, in modo da tener conto dell'andamento della falda.

16. Rifiuti (PI pag. 44: *tutti i rifiuti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche; PMC pag. 25: la prescrizione di analisi sui rifiuti non vale per rifiuti per cui non si pone la possibilità di codice "a specchio" non destinati in discarica o ad impianti con specifiche di ammissibilità legate a parametri oggetto di analisi chimico fisica"*).

    Il Gestore dichiara che procederà alle modalità di codifica (ben individuate nell'Allegato D del D.Lgs 152/06) e effettuerà analisi solo per:

    a) I rifiuti destinati a discarica ai fini della verifica delle caratteristiche di ammissibilità (ad esclusione dei casi specificatamente previsti ed esclusi);

    b) I rifiuti con codice CER a specchio, ai fini della verifica delle eventuali caratteristiche di pericolosità;

    c) I rifiuti con codice CER non a specchio, ma sicuramente pericolosi (CER*), laddove sia opportuno verificare la caratteristica di pericolosità;

    d) I rifiuti destinati ad impianti di recupero o smaltimento, per cui è necessario fornire garanzie del rispetto dei valori limite di ammissibilità tramite analisi chimica, sulla base delle vigenti autorizzazioni.

ISPRA ed ARPA ritengono che comunque è valida la prescrizione indicata nel PI. Eventuali modifiche o interpretazioni all'AIA devono essere richieste all'Autorità Competente.

17. Rifiuti (PI pag. 46).

    Il Gestore dichiara che invierà i dati relativi a quantità dei rifiuti prodotti e percentuali di recupero degli stessi entro aprile di ogni anno, all'interno del report annuale.

18. Georeferenziazione (DEC. Pag. 2: *Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che verranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo*).

    ISPRA ed ARPA invieranno indicazioni in merito.

19. Gestione e presentazione dei dati (PMC pag 39: *il gestore deve predisporre un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinchè sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, sia per i gruppi 3 e 4 sia per l'intero impianto).*

    ISPRA ed ARPA concordano sul fatto che si tratta di un refuso per i gruppi 3 e 4. In ogni caso si richiede la predisposizione del piano di cui sopra per l'impianto in oggetto.

20. Attività a carico dell'Autorità di Controllo (PMC pag 41).

    Il Gestore evidenzia alcune incongruenze. ISPRA ed ARPA invieranno una nota di interpretazione.

In merito alle richieste del cronoprogramma inviate con nota ENEL prot. 0008338 del 03/03/2010, si richiede di argomentare in maniera dettagliata i motivi che portano alle tempistiche indicate.

La riunione è conclusa alle ore 14:10 previa lettura e sottoscrizione del verbale in tre originali.

03-05-2010			

ISPRA/ARPA

ENEL

1. RIFERIMENTO

PARERE ISTRUTTORIO, PAG. 43: *"Il gestore deve tenere aggiornate le caratteristiche delle acque monitorando i valori delle temperature e pH, producendo periodicamente i certificati di caratterizzazione dei corpi idrici recettori antistanti il sito dello stabilimento"*

2. MOTIVAZIONE

L'unico corpo idrico recettore antistante il sito dello stabilimento è il mare, pertanto restano dubbie le finalità del controllo dei parametri indicati, oltre che le modalità di caratterizzazione.

3. PROPOSTA

Come previsto a pag. 42 del PI e a pag. 19 del PMC, verrà realizzata una campagna semestrale finalizzata al controllo del rispetto del limite sull'incremento termico, con determinazione della temperatura marina nei punti sull'arco a 1000 metri dal punto di scarico delle acque di raffreddamento SF1.

In tale condizione si valuterà anche il pH, al punto di scarico e negli stessi punti di determinazione della temperatura a 1000 metri da quest'ultimo.

1. RIFERIMENTO

PARERE ISTRUTTORIO, PAG. 44: "*Tutti i rifiuti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche*".
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, PAG. 25: "*Il gestore dovrà effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta caratterizzazione chimico-fisica e corretta classificazione in riferimento al catalogo CER. Si precisa che tale prescrizione è di carattere generale e non contrasta con l'applicazione al caso particolare di rifiuti specifici quali batterie, rottami, imballaggi in materiale non potenzialmente contaminato, per i quali esiste specifico codice di caratterizzazione. La prescrizione non vale per rifiuti per cui non si pone la possibilità di codice "a specchio" non destinati in discarica o ad impianti con specifiche di ammissibilità legate a parametri oggetto di analisi chimico fisica*"

2. MOTIVAZIONI

Stanti i fini indicati nel Parere Istruttorio, cioè l'attribuzione del codice CER e la valutazione della forma di gestione più adeguata, ovvero la determinazione della pericolosità e la valutazione di ammissibilità agli impianti di destinazione (smaltimento / recupero), si ritiene che, per talune tipologie di rifiuti, le suddette informazioni siano già definite indipendentemente da una caratterizzazione analitica preventiva.
In questi casi, infatti, tali informazioni sono già note sulla base del processo di generazione e/o della specifica tipologia di rifiuto.

Per quanto riguarda i rifiuti destinati a discarica, si riportano le previsioni del DM 03/08/05, per cui espressamente non sussiste obbligatorietà dell'accertamento analitico nei seguenti casi, in quanto i rifiuti sono già considerati conformi agli specifici criteri di ammissibilità:

- Per i rifiuti inerti riportati in tabella1 di cui all'art 5

- Per i rifiuti urbani non pericolosi di cui all'art 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. ed i rifiuti non pericolosi assimilabili per qualità e quantità agli urbani (Art.6 c.6 lett.a)
- Per i materiali contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art.7 c.3 lett.c del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. (Art.6 c.6 lett.c)

Si citano inoltre esplicitamente dei casi generali dall'Allegato 1 Punto 4 tra cui

- Tipologie di rifiuti per i quali non risulti pratico effettuare delle caratterizzazioni analitiche o per cui non siano disponibili dei metodi analitici, previa comunicazione da parte del detentore dei rifiuti di adeguata documentazione che illustri i motivi per cui gli specifici rifiuti sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.

L'obbligatorietà della caratterizzazione analitica di ogni rifiuto da parte del produttore può non rendersi necessaria anche ai fini della determinazione della pericolosità dello stesso.
La classificazione di pericolosità di un rifiuto si basa sul criterio dell'origine/provenienza dello stesso e, in seconda istanza, sul contenuto di sostanze pericolose: su questi principi è costruita la lista dei rifiuti pericolosi riportata in Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ed il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) (Decisione 2000/532/CE e s.m.i.).
Il criterio della concentrazione limite, e quindi la necessità di un'analisi chimica si applica, quando i rifiuti sono individuati da una "voce a specchio", cioè quando un rifiuto è accompagnato da un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose.
Viceversa i rifiuti per i quali non è prevista l'identificazione a specchio sono caratterizzati da una (eventuale) pericolosità in quanto tali, derivante sostanzialmente dalla loro origine. In questa condizione l'esecuzione di caratterizzazioni analitiche non è necessaria ai fini della determinazione della pericolosità ed è sufficiente la sola conoscenza della provenienza del rifiuto per determinarne le caratteristiche di pericolosità e la corretta gestione.
Queste considerazioni giustificano la possibilità di non dover caratterizzare determinate tipologie di rifiuti preventivamente all'invio ad impianti di smaltimento/recupero, purchè ciò

non sia richiesto per garantirne la rispondenza alle specifiche autorizzazioni dell'impianto di smaltimento/recupero.

Casi per cui non sarebbero, in tal senso, identificabili le finalità di un'indagine analitica sono, ad esempio, gli imballaggi e i rifiuti metallici oggettivamente non contaminabili, spezzoni di cavo, specifici componenti rimossi da apparecchiature elettriche o meccaniche, batterie, rifiuti assimilabili ad urbani.

3. PROPOSTA

Nel codificare i rifiuti prodotti ai sensi della normativa vigente, si effettuerà la caratterizzazione analitica in tutti i casi di:

a) rifiuti destinati a discarica, ai fini della verifica delle caratteristiche di ammissibilità, ad esclusione dei casi specificatamente previsti ed esclusi;

b) rifiuti con codice CER a specchio, ai fini della verifica delle eventuali caratteristiche di pericolosità;

c) rifiuti con codice CER non a specchio, ma sicuramente pericolosi (CER*), laddove sia opportuno verificare la caratteristica di pericolosità;

d) rifiuti destinati ad impianti di recupero o smaltimento, per cui è necessario fornire garanzie del rispetto dei valori limite di ammissibilità tramite analisi chimica, sulla base delle vigenti autorizzazioni.